



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

21/03
Ciedare

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 2202

ORDINANZA N. 12/2020

Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 2 comma 3 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Castellazzo Bormida li 20/03/2020

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
V. Comm.rio Claudio Giribaldi
f.to Claudio Giribaldi

OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 11 marzo 2020 attuazione ulteriori misure di contenimento del contagio in ambito locale – sospensione del mercato settimanale e di tutte le forme di vendita su area pubblica / chiusura domenicale delle medie strutture di vendita (supermercati) di qualsiasi genere – nelle date del 21 e 22 marzo 2020

IL VICESINDACO

Richiamati

- Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- Il DPCM 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo corona virus nei comuni interessati dal contagio;

Visti, in particolare, i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto altresì il DPCM 11 marzo 2020 recante nuove ed aggiuntive misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto Conto che i provvedimenti citati al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 vietano su tutto il territorio lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura eventi e ogni forma di riunione ed assembramento in luogo pubblico o privato nonchè la chiusura di manifestazioni fieristiche di qualsiasi genere;

Considerato che il mercato settimanale del sabato che si svolge sul territorio comunale costituisce importante elemento attrattore di un numero anche rilevante di presenze proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione tipica dei mercati;

Rilevato che dalla lettura dei DPCM dell'8 e 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 e dalla lettura del DPCM dell'11 marzo si evince che per le attività che non sono sospese deve essere comunque sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Osservato che le FAQ governative in merito ai DPCM dell'8 e 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID 19 già precisavano che dovevano intendersi non vietati,

Sede Comando Polizia Municipale Via XXV Aprile n. 86 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)

Sede Legale Palazzo Comunale Via XXV Aprile n. 108 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)

Tel. 0131/272821 – Fax. 0131/270337 – P. IVA 00190020065

Sito internet: www.comune.castellazzobormida.al.it

e mail: poliziamunicipale@comunecastellazzobormida.it

e mail certificata: castellazzobormida@legalmail.it

quindi realizzabili soltanto i mercati di vendita dei alimentari con svolgimento in aree recintate e con accessi controllati per poter assicurare l'adempimento delle misure di sicurezza;

Osservato altresì che con il vigente e più recente DPCM 11 marzo 2020 si è ritenuto opportuno adottare su tutto il territorio nazionale ulteriori e più restrittive misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

Ritenuto che il rispetto delle misure di contenimento già previste nei precedenti e meno restrittivi decreti oggi ancor più necessarie alla luce della recrudescenza dell'epidemia da COVID-19 non sia rinvenibile nel mercato settimanale del sabato privo di qualsiasi recinzione e di ogni controllo degli accessi;

Ritenuto altresì che la realizzazione in via straordinaria di misure quali la delimitazione dell'area ed il controllo degli accessi richiederebbe l'impiego di forze umane e materiali non disponibili allo stato attuale essendo tutte le risorse impegnate in attività di prevenzione, vigilanza e controllo necessarie in attuazione delle vigenti disposizioni;

Considerato che in sede locale la situazione presenta criticità legate ad alcune emergenze igienico sanitarie che impongono di elevare il grado di attenzione e ridurre al massimo le occasioni di ulteriore propagazione del contagio tra le persone;

Preso atto che:

- l'area mercatale non è ordinariamente organizzata in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali né garantire il controllo in ingresso e in uscita;
- la completa offerta commerciale di generi alimentari e non alimentari in sede fissa è tale da soddisfare ogni tipo di approvvigionamento di generi di prima necessità per l'intero territorio
- la realizzazione del mercato anche limitata ai generi alimentari può costituire un'ulteriore occasione di diffusione del contagio stante anche la mobilità degli operatori del commercio su area pubblica, la frequentazione dello stesso da parte soprattutto di soggetti anziani e l'impossibilità di controllare accessi e distanza di sicurezza interpersonale;

Rilevato per quanto concerne le medie strutture di vendita (supermercati) presenti sul territorio che le stesse costituiscono in questo periodo particolare punto di attrattiva per le persone che, oltre che per il lecito motivo di approvvigionarsi di quanto necessario, utilizzano la spesa come momento sociale e che numerosi soggetti si recano quotidianamente presso tali strutture vanificando così la misura principale di contenimento del virus che è quella di evitare le uscite da casa ed i contatti interpersonali;

Dato atto che

- numerose aziende in ambito nazionale d'iniziativa hanno limitato l'orario di apertura dei propri punti vendita al fine di limitare il continuo andirivieni di persone e di tutelare anche i loro dipendenti;
- diversi Sindaci ed Amministratori Locali hanno con provvedimenti ad hoc e a valenza locale ridotto gli orari di apertura dei supermercati presenti nel loro territorio in particolare imponendone la chiusura nelle giornate festive nel tentativo di evitare che in tale giornata gli assembramenti nei pressi dei punti vendita aumentino;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica in ambito locale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento costante dei casi su tutto il territorio nazionale ed altresì in ambito locale;

Considerato altresì che le misure sino ad oggi adottate non stanno ancora avendo l'effetto sperato e che i casi di contagio stanno crescendo velocemente e senza sosta

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto e di quanto verificato in occasione dei controlli esperiti dal personale incaricato nell'ultimo periodo circa il rispetto delle disposizioni di cui ai DPCM in materia di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, per esigenze di pubblico interesse e tutela della salute pubblica necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti

- l'art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978;
- l'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali s.m.i.;
- gli artt. 10 comma 1 lettera e) e 53 comma 2 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, nei giorni 21 e 22 marzo 2020

1. la sospensione di tutti i mercati e altre forme di vendita su area pubblica (posteggio singolo, aree di sosta prolungata) alimentari e non alimentari nel territorio di Castellazzo Bormida;
2. la chiusura per l'intera giornata di domenica di tutte le medie strutture di vendita (supermercati) presenti sul territorio comunale;

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- la pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione dedicata nonché negli spazi per le pubbliche affissioni sul territorio comunale al fine di darne la massima pubblicità presso tutti i soggetti interessati;
- l'invio del presente provvedimento alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria, alla locale Stazione Carabinieri ed all'Unità di Crisi della Protezione Civile.

Sono incaricate di provvedere all'esecuzione ed al controllo circa il rispetto della presente ordinanza tutte le Forze di Polizia competenti.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 c.p.

INFORMA

Ai sensi dell'art 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Vice Commissario Claudio Giribaldi Responsabile del Servizio Polizia Municipale

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Castellazzo B.da, il 20/03/2020

Il Vice Sindaco
Dott. Giuseppe ROMANO
f.to Giuseppe Romano

SPM/ba

Publicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it dal 21/03/2020 al 04/04/2020

Castellazzo Bormida, 21/03/2020

Il Messo Comunale
f.to Pier Luigi Ricci